RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2014/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

La direttiva 2014/95/UE modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il termine di recepimento entro il quale gli Stati membri dovranno conformare i propri ordinamenti a quanto disposto dalla direttiva è fissato al 6 dicembre 2016, mentre il termine di scadenza della delega è fissato al 6 ottobre 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto in base ai criteri di delega e, di seguito, sono illustrati contenuti e finalità delle singole disposizioni che apportano modifiche ad articoli vigenti del TUF con richiamo della disposizioni della direttiva 2014/95/UE di cui costituiscono attuazione.

L'articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni necessarie ad individuare l'ambito di applicazione delle successive disposizioni nonché le modalità e i contenuti che costituiscono oggetto degli obblighi stessi.

In particolare, per quanto riguarda la nozione di "enti di interesse pubblico", che descrive l'ambito soggettivo di applicazione, l'articolo rimanda all'elenco di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/EC con cui tale definizione è stata introdotta nell'ordinamento europeo. Destinatari delle disposizioni del decreto legislativo sono, quindi, le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, le banche, le compagnie di assicurazione e riassicurazione.

Le definizioni di "gruppo di grandi dimensioni", "gruppo", "società madre", "società madre europea" e "società figlia", ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati e sono coerenti con quelle vigenti nell'ordinamento nazionale ai fini della



redazione del bilancio consolidato. In particolare, la definizione di "società madre" è strutturata in modo da identificare il perimetro di inclusione delle controllate ai fini della relazione consolidata non finanziaria con quello che delimita il bilancio consolidato, sia nel caso di società che applica gli IAS/IFRS, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sia per quelle che soggiacciono, invece, alla disciplina del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Le definizioni date, pertanto, hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo e non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del "controllo" in ambito societario che possano in qualche modo confliggere o far sorgere dubbi interpretativi sulla base di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Infine, le definizioni di "standard di rendicontazione" e di "metodologia autonoma di rendicontazione" sono rivolte rispettivamente ad individuare i diversi insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica e privata, generalmente accettati e non cogenti dal punto di vista legislativo, nonché l'insieme composito di standard di rendicontazione e criteri, principi ed indicatori di prestazione integrativi agli standard e funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria e che possono costituire un modello di riferimento a cui le imprese destinatarie del provvedimento potranno uniformarsi al fine di predisporre l'informativa non finanziaria.

L'articolo 2 (Ambito di applicazione) individua, al comma 1, i soggetti tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario, individuati nelle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, nelle banche e nelle compagnie assicurative che, nell'ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, dai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dello stato patrimoniale pari a 20.000.000 di euro e (ii) un totale dei ricavi netti delle vendite e prestazioni pari a 40.000.000 di euro. I medesimi soggetti, ai sensi del comma 2, sono tenuti alla redazione di una dichiarazione non finanziaria, su base consolidata, qualora siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

L'articolo 3 (Dichiarazione di carattere non finanziario) descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

Il comma 1 illustra gli ambiti ed i contenuti minimi richiesti alla dichiarazione non finanziaria, redatta al fine di assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento,



dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta, con riferimento a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rilevanti in base alle attività e alle caratteristiche dell'impresa, richiedendo che siano descritte le politiche in merito applicate ed i risultati conseguiti da queste ultime. Il comma 2, dettagliando gli ambiti di cui al comma 1, elenca gli aspetti oggetto di rendicontazione.

In merito alle modalità di predisposizione delle informazioni di carattere non finanziario, il comma 3 prevede che per i soggetti tenuti alla redazione delle dichiarazioni facciano ricorso a standard di rendicontazione e eventualmente, ad integrazione di questi ultimi, a metodologie autonome, così come definiti all'articolo 1. È fatto obbligo di indicare all'interno della dichiarazione lo standard o la metodologia utilizzata e, nel caso in cui questi differiscano da quelli a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, di illustrarne la motivazione.

Il comma 4 prevede l'obbligo di una chiara ed articolata descrizione anche delle eventuali metodologie autonome di rendicontazione utilizzate e delle motivazioni della loro adozione, o modifica rispetto alle metodologie utilizzate nei precedenti esercizi, per la predisposizione delle dichiarazioni di carattere non finanziario. Siffatto disposto favorisce l'individuazione di esigenze peculiari di rendicontazione per talune attività di impresa.

Il comma 5 disciplina l'utilizzo, ai fini della rendicontazione, di indicatori di prestazione di carattere non finanziario previsti dal comma 1, specificando che gli stessi sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati o dalle metodologie autonome di rendicontazione, qualora utilizzate. Viene inoltre specificato che, al fine di garantire una rappresentazione coerente dell'attività svolta e degli impatti da essa prodotti, i soggetti che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono selezionare indicatori di prestazione parzialmente diversi o ulteriori, ritenuti maggiormente idonei, specificando all'interno della dichiarazione le motivazioni sottese alla scelta. Nella scelta degli indicatori di prestazione, tenendo conto di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE, è previsto che, ove opportuno, si tenga conto anche degli orientamenti emanati da parte della Commissione europea.

Qualora i soggetti cui è richiesta la predisposizione della dichiarazione non pratichino politiche afferenti ad uno o più ambiti definiti nei commi 1 e 2, ai sensi del comma 6 è previsto l'obbligo di fornire all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario, in maniera chiara ed articolata, le motivazioni relative all'assenza di tali politiche.



Il comma 7 individua gli amministratori dell'ente di interesse pubblico quali soggetti responsabili della predisposizione e pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo, secondo criteri di professionalità e diligenza.

Il comma 8, in linea con quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1, comma 1, lettera e) della direttiva 2014/95/UE e fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato prevede la possibilità, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, di omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione qualora possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale dell'impresa. L'omissione è peraltro esclusa qualora risulti compromessa all'interno della dichiarazione non finanziaria la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa e dell'attività svolta in relazione agli ambiti definiti al comma 1.

Il comma 9 dispone che per i soggetti che predispongano dichiarazioni di carattere non finanziario in linea con quanto prescritto dal decreto legislativo e ne prevedano l'inclusione all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci, siano da considerarsi assolti gli obblighi previsti dall'articolo 2428 del Codice Civile in merito alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario. Siffatta indicazione è finalizzata a coordinare il contenuto del decreto legislativo con quanto prescritto in tema di informativa di carattere non finanziario nell'ambito della normativa civilistica.

Il comma 10 prevede inoltre che l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario sia oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio. Tale soggetto, o altro comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale eventualmente designato, verifica inoltre la conformità delle informazioni fornite all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario con quanto prescritto dal decreto legislativo, predisponendo apposita relazione distinta da quella prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al giudizio sul bilancio. Tale relazione è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata unitamente alla stessa, secondo le modalità prescritte dal seguente articolo 5. Il soggetto demandato allo svolgimento dell'attività di controllo si esprimerà in base alla conoscenza e alla comprensione che esso ha dell'ente di interesse pubblico che predispone la dichiarazione ed attraverso una analisi circa l'adeguatezza dei processi e procedure e dei sistemi utilizzati per la predisposizione dell'informativa di carattere non finanziario.



L'articolo 4 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, su base consolidata, che gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, società madri di gruppi di grandi dimensioni sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 2. Il comma 1 prevede che le dichiarazioni assicurino la comprensione dell'attività svolta dal gruppo, del suo andamento, dei risultati conseguiti e dell'impatto prodotto in merito a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, al pari di quanto previsto per le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali.

Il comma 2 riporta che la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente e specifica che, per quanto concerne i contenutie le modalità di predisposizione della dichiarazione non finanziaria consolidata, si applichi quanto previsto dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione individuale.

Il comma 3 dispone inoltre che per i soggetti che predispongono dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario e le includono all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci consolidati, si ritengono assolti gli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, limitatamente alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario. La disposizione ha finalità di coordinamento tra il contenuto del decreto legislativo con e prescritto in tema di informativa di carattere non finanziario nell'ambito della normativa concernente la predisposizione dei bilanci consolidati.

L'articolo 5 (Collocazione delle dichiarazioni e regime di pubblicità) disciplina, rispettivamente, al comma 1 per le dichiarazioni non finanziarie individuali, ed al comma 3 per le dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate, la loro collocazione e le modalità di pubblicazione. In particolare è data la possibilità di includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno delle relazioni sulla gestione predisposte rispettivamente ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile e dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, oppure costituire relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture. Nel caso in cui siano parte delle relazioni sulla gestione, individuali o consolidate, le dichiarazioni non finanziarie sono contenute in apposita sezione, la quale può contenere le informazioni richieste o indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione o altre relazioni previste da norme di legge dove reperire le informazioni richieste.

L'articolo prescrive inoltre l'obbligo di pubblicazione presso il registro delle imprese delle dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate, congiuntamente alle relazioni



sulla gestione (individuale o consolidata) e contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio cui fanno riferimento. Nei medesimi termini è prevista inoltre la pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie individuali e consolidate rispettivamente sul sito internet del soggetto o della società madre che hanno predisposto i documenti, dando indicazione all'interno della relazione sulla gestione individuale o consolidata della sezione del sito internet che contiene tali dichiarazioni.

L'articolo 6 (Esonero e casi di equivalenza) descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

Il comma 1 consente l'esonero dall'obbligo di redigere una dichiarazione individuale di carattere non finanziario nel caso in cui gli enti di interesse pubblico e le loro eventuali società figlie siano ricompresi nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata predisposta da altra società madre, anch'essa rientrante nel medesimo ambito di applicazione, o da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

Il comma 2 elenca i casi di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, consistenti in quelli in cui l'ente di interesse pubblico, che sia anche società madre di un gruppo di grandi dimensioni, è a sua volta ricompreso nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 7 (Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi) prevede la possibilità di predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria.

In particolare il comma 1 dispone che soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione indicato all'articolo 2, possono apporre sulle dichiarazioni non finanziarie da essi predisposte su base volontaria la dicitura di conformità al decreto legislativo in oggetto qualora tali dichiarazioni soddisfino quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 3, se redatte su base individuale, e dall'articolo 4, se redatte su base consolidata. Per tali soggetti è fatto obbligo di sottoporre le dichiarazioni non finanziarie a controllo da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della revisione legale dei conti, anche nei casi in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale.



Il comma 2 prevede inoltre che ai fini della redazione delle dichiarazioni non finanziarie conformi al decreto legislativo si applichino criteri di proporzionalità, che considerino le dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e di svolgimento o meno di attività transfrontaliera da parte del soggetto che predispone la dichiarazione, purché il ridotto contenuto non comprometta comunque la comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Il comma 3 consente la possibilità di derogare alle disposizioni sull'attività di controllo previste dall'articolo 3 comma 10 e comunque estese alle dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi di cui al comma 1. In particolare la deroga opera per quei soggetti che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE e che indichino chiaramente, nell'intestazione ed all'interno della dichiarazione, il mancato assoggettamento della stessa alla attività di controllo da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

L'articolo 8 (Sanzioni) delinea il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata o erronea predisposizione delle dichiarazioni non finanziarie rispetto a quanto indicato dal decreto legislativo.

In particolare il comma 1 prevede che in caso di mancata pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie nei termini prescritto, sia comminata a carico degli amministratori responsabili una sanzione amministrativa compresa tra ventimila e centomila euro. Il comma prevede la decurtazione ad un terzo della sanzione qualora il deposito avvenga entro trenta giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Il comma 2 prevede l'applicazione della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 in capo agli amministratori dell'ente di interesse pubblico o della società che rediga la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 e non rientri nei casi di cui al comma 3 del medesimo articolo, qualora alla dichiarazione individuale o consolidata depositata presso il registro delle imprese non sia allegata l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 10.

Il comma 3 disciplina i casi in cui le dichiarazioni non finanziarie siano redatte non in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 4, prevedendo in capo agli amministratori ed ai componenti degli organi di controllo una sanzione amministrativa compresa tra ventimila e centomila euro. La stessa sanzione, ridotta della metà, è prevista in capo agli amministratori ed ai componenti dell'organo del controllo, se presente, della società che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, attestano la conformità delle dichiarazioni non finanziarie, rese su base volontaria, che non siano però conformi a quanto previsto da articoli 3 e 4.



Il comma 4 descrive il regime sanzionatorio in caso di falsità, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, compresa tra cinquantamila e centomila euro, in capo agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo. Analogamente è punita anche l'omissione di fatti rilevanti che non risulti giustificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 al comma 8. La stessa sanzione, ridotta della metà si applica, infine, in capo agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se presenti, delle società che redigono dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7, in caso di falsità delle stesse.

Il comma 5 disciplina le sanzioni applicabili ai soggetti avario titolo coinvolti nel processo di verifica delle dichiarazioni non finanziarie. Il comma 1 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura compresa tra ventimila euro e cinquantamila euro, in capo al revisore che effettua la revisione legale del bilancio dell'ente di interesse pubblico ed è tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, primo periodo, a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Lo stesso comma dispone inoltre che il soggetto incaricato di verificare la conformità della dichiarazione rispetto a quanto previsto dal decreto, sia passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa, compresa tar ventimila e centomila euro, nel caso in cui ometta di effettuare la verifica oppure dichiari la conformità non sussistendone le condizioni ed i requisiti previsti.

Il comma 6 individua nella Consob l'autorità competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 5, da effettuarsi secondo quanto previsto dal capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la

L'articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) apporta modificazioni alla disciplina dell'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nello specifico:

- l'introduzione della lettera d-bis) al comma 2 dell'articolo 123-bis comporta che all'interno della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" contenuta nella relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, siano descritte le politiche in materia di diversità inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo, comprensive degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza;
- le innovazioni apportate al comma 4 discendono in parte dalla necessità di eliminare il rimando all'articolo 156 comma 4-bis, che risulta abrogato dall'articolo 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, e dalla necessità di esplicitare che il controllo da parte della società di



- revisione debba essere limitato a verificare che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e *d-bis)* dell'articolo 123-bis stesso;
- l'introduzione del comma 6 deriva da quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della Direttiva 2014/95/UE, che prevede la possibilità di omettere le informazioni relative alle politiche di diversità, per le società che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese contenuta nell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria) chiarisce l'assenza di oneri nuovi o aggiuntivi alla finanza pubblica derivanti dall'emanazione del decreto legislativo, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolo 11 (Entrata in vigore) prescrive che le disposizioni del decreto legislativo avranno applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 è data possibilità agli enti di interesse pubblico che predispongono relazioni di fornire, in sede di prima applicazione della disciplina, un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi. Il disposto è introdotto al fine di agevolare la fase di introduzione della rendicontazione non finanziaria.



Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Nota introduttiva:

La direttiva 2014/95/UE identifica nelle informazioni di natura ambientale, sociale (rispetto diritti umani, gestione del personale, politiche di non discriminazione) quelle aree per le quali le società saranno tenute a divulgare notizie circa le politiche adottate, in modo da garantire alle comunità locali ed alle associazioni della società civile un'appropriata consapevolezza dell'impatto e dei rischi derivanti dall'attività d'impresa, in particolare per quelle dei luoghi ove sono insediate le unità produttive.

Altra area di *disclosure* riguarda la lotta alla corruzione, sia attiva sia passiva. Le medesime informazioni dovrebbero essere fornite a livello di gruppo.

Nella seguente tabella di trasposizione, pertanto, si fornisce evidenza delle disposizioni della direttiva attuate con lo schema di decreto legislativo a cui essa è allegata, indicando la corrispondente norma nazionale che ne costituirà la misura di attuazione.





Direttiva 2014/95/UE

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2013/34/UE La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis Dichiarazione di carattere non finanziario 1.Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'escreizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui: a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa; b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controlto che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché

ART. I

(Definizioni)

- 1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per
- a) "enti di interesse pubblico": gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- b) "gruppo di grandi dimensioni": il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
- 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40,000,000 di euro;
- c) "società madre": l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;
- d) "società figlia": l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;
- e) "società madre europea": impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE:
- f) "standard di rendicontazione": gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;
- g) "metodologia autonoma di rendicontazione": l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio,



dell'impatto della sua attività.

2.Si considera che le imprese che rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma. 3.Un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario stabilito al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a) sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30; oppure b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa e sia menzionato nella relazione sulla gestione. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo. 5.Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4. 6.Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»;

Considerando (7): Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sui lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali;

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.
 ART. 3

(Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)

- 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;
- 2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:
- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenime le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti cd azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
- 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli escreizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.
- 4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.



- 5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.
- 6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
- 7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, sentito l'organo di controllo che rileva eventuali omissioni o responsabilità degli amministratori. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
- 8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.
- Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
- 9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
- 10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie c alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27



gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 8

(Sanzioni)

- 1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
- 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 che non può derogare all'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3.
- 3. Quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformità al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
- 5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformità di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando attesta la conformità al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità agli articoli 3 e 4.
- 6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della



2) l'articolo 20 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.1 revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo.»;
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.»;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.In deroga all'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g), non si applica alle piccole e medie imprese.»;

legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3

(Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)

- 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;
- 2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:
- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenime le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
- 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.
- 4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.
- 5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi



ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.

- 6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma I, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
- 7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, sentito l'organo di controllo che rileva eventuali omissioni o responsabilità degli amministratori. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
- 8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.

Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma I.

- 9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
- 10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo



designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad cssa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

- 1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta,";
- b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", e le parole: "sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo";
- c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera e), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:
- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.".
- 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 1.Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:
- a) una breve descrizione del modello aziendale del gruppo; b) una descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica del gruppo. Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno

ART, 3

(Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)

- 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;
- 2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:
- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non



o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara c articolata del perché di questa scelta. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio consolidati e ulteriori precisazioni in merito. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, e in tal caso, le imprese madri specificano lo standard seguito. 2.Si considera che un'impresa madre che rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbia adempiuto il suo obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 29. 3.L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. 4.Per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l'intero gruppo, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono escntare tali imprese madri dall'obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a) sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell'articolo 30; oppure b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa madre e sia menzionato nella relazione consolidata sulla gestione. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo. 5.Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4. 6.Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fomitore indipendente di servizi di verifica.»:

rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;

- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario:
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali:
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
- 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.
- 4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.
- 5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.
- 6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
- 7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, sentito l'organo di controllo che rileva eventuali omissioni o responsabilità degli amministratori. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.



4) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «I.Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che: a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4; nonché b) i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4, siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.

Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma I.

- 9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e sccondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
- 10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5. comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 4

(Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario)

- 1. La dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente e, al fine di assicurare la necessaria comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1.
- 2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.
- 3. Per le società madri che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma



1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

ART. 5

(Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità)

- 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:
- a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
- b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, la relazione distinta è messa a disposizione del soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.
- 2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.
- La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:
- a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
- b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, la relazione distinta è messa a disposizione del soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo ed è oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione.
- 4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

5) all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.Il presente articolo non si applica alla dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, né alle relazioni distinte di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4,»;

6) all'articolo 48, prima dell'ultimo comma è inserito il comma seguente: «La relazione esamina inoltre, tenendo conto degli sviluppi in seno all'OCSE e dell'esito delle iniziative europee correlate, la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.»

ART. 6

(Esonero e casi di equivalenza)

- 1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:
- a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o
- da una società madre curopea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.
- 2. Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:
- a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o
- b) una società madre europea che redige tali dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

ART. 5

(Collocazione della dichiarazione c regime di pubblicità)

- 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:
- a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
- b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, la relazione distinta è messa a disposizione del soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.
- 2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.
- 3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:
- a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;



	 b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, la relazione distinta è messa a disposizione del soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo ed è oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione. 4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.
Articolo 2	
Orientamenti in materia di comunicazione La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta i portatori di interesse. La Commissione pubblica gli orientamenti entro il 6 dicembre 2016.	ART.3 (Dichiarazione individuale di carattere non finanziario) []5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma I, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.
Articolo 3 Revisione La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva che ne esamini, fra altri aspetti, l'ambito di applicazione, con particolare riferimento alle imprese di grandi dimensioni non quotate in borsa, l'efficacia e il livello di orientamenti e metodi forniti. Tale relazione è pubblicata entro il 6 dicembre 2018 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.	
Articolo 4 Recepimento	
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2016.	ART. 11 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire



Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al primo comma si applichino a tutte le imprese soggette all'ambito di applicazione dell'articolo 1 a decorrere dall'esercizio avente inizio il 10 gennaio 2017 o durante l'anno 2017. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	dal 1º gennaio 2017. 2. In sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 ed all'articolo 7 del presente decreto possono fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.
Articolo 5 Entrata in vigore	
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	ART. 11 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1º gennaio 2017. 2. In sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 ed all'articolo 7 del presente decreto possono fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.
Articolo 6	
Destinatari	
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2014/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto in base ai criteri di delega e, di seguito, sono illustrati contenuti e finalità delle singole disposizioni che apportano modifiche ad articoli vigenti del TUF, con richiamo della disposizioni della direttiva 2014/95/UE di cui costituiscono attuazione.

Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Tutte le modifiche e le innovazioni apportate dallo schema di decreto legislativo in esame sono riferite a soggetti privati e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

La verifica delle presente relations tronica, effettiata al sensi e per gli effetti dell'e.

lej del cue antre 2000, al 196 ha
avuto esito

B,

W POSITIVO

LUNEGATIVO

Il Ragionere Generale dello Stato

≥5 OTT. 2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2015, n. 176.

Per effetto dell'intervento normativo i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione (società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, banche e compagnie assicurative) dovranno redigere annualmente, su base annuale e consolidata, una relazione recante informazioni non finanziarie rilevanti riguardanti, in particolare, la salvaguardia dell'ambiente, la gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva. Le finalità consistono, sostanzialmente, nel fornire una migliore conoscenza dell'impresa a coloro i quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell'avere una visione più integrata e realistica dell'impresa stessa, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa.

Le esigenze conoscitive saranno soddisfatte consentendo agli stakeholder di avere informazioni, in particolare, (i) sulla sostenibilità del modello aziendale; (ii) sui rischi, diversi da quelli finanziari, che sono connessi a tale modello e sulla loro gestione, in particolare sulle misure di prevenzione e riduzione degli stessi, in modo che dall'accresciuta informazione possano derivare conseguenze positive anche nel processo di allocazione dei capitali.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a semplificare l'ambiente regolamentare e normativo entro cui si svolge l'attività d'impresa, al fine di renderla più agevole ed efficiente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

- 1. Codice Civile;
- 2. Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante norme per la redazione dei bilanci consolidati da parte delle società di capitali;
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico in materia di intermediazione finanziaria;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed innova il solo articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di mercati finanziari, tutela della concorrenza, nonché in materia di ordinamento civile e penale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni di attuazione della direttiva 2014/95/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Le differenze possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative con valenza generalizzata all'interno dell'ordinamento nazionale. La definizione di "ente di interesse pubblico" è coerente e rimanda a quella di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti. Le definizioni di "società madre", "società madre europea" e "società figlia" hanno, come specificato all'articolo 1, valenza ai solì fini del decreto legislativo in oggetto, al fine di individuare

i soggetti compresi nell'ambito di applicazione. Tali definizioni sono inoltre coincidenti con quelle di cui al capo I del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, ove sono analogamente utilizzate al solo fine di individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso presenti. Le ulteriori definizioni di cui all'articolo 1, funzionali all'individuazione dei c.d. "gruppi di grandi dimensioni" e dell'insieme di regole, principi ed indicatori (i.e. "standard di rendicontazione" e "metodologie autonome di rendicontazione") idonei all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione, esplicano la loro portata solo limitatamente a quanto previsto dal decreto legislativo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), limitatamente al solo articolo 123-bis.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'unica delega per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE è quella contenuta nella la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2015, n. 176

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'emanazione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto, sia dalle Autorità di vigilanza italiane.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all."A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Si allega la sintesi, in lingua italiana, della valutazione di impatto.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2014/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento legislativo e le problematiche che esso si prefigge di risolvere consistono, essenzialmente, nelle medesime che hanno indotto la Commissione europea a sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo la proposta di direttiva, successivamente modificata in corso di negoziato e approvata dai due co-legislatori europei.

Nell'analisi di impatto redatta dai servizi della Commissione, di cui si accludono alla presente sia la versione integrale – disponibile nella sola lingua inglese – sia la sintesi, sono descritte nel dettaglio le criticità e, nel contempo, le opportunità, che hanno indotto la Commissione a presentare la proposta di direttiva, le diverse possibili alternative in materia di

nuova legislazione e le motivazioni che hanno indotto ad assumere la proposta in seguito oggetto di negoziato.

Le analisi e valutazioni della Commissione sono state svolte con riguardo all'Unione europea nel suo complesso e, pertanto, non sono presente sezioni dedicate ai singoli Stati membri, le cui esperienze e situazioni sono citate su specifiche questioni e non in maniera sistematica.

Le problematiche più importanti che la Commissione ha individuato nella sua analisi possono essere ricondotte a due macro-aggregati:

- la trasparenza delle informazioni non finanziarie: negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso la trasparenza delle aziende unita alla richiesta, da parte di investitori e cittadini, di pubblicazione di informazioni a carattere non finanziario. A fronte di tale domanda emerge però come l'offerta di tale informativa sia carente dal punto di vista:
 - quantitativo: la Commissione stima che solo circa 2 500, su un totale di circa 42 000 grandi società UE (ovvero quelle che dovrebbero rientrare obbligatoriamente nell'ambito di applicazione) comunicano formalmente informazioni di carattere non finanziario su base annua.
 - qualitativo: le informazioni comunicate sono spesso irrilevanti, o non sufficientemente equilibrate, accurate o tempestive. Una carenza di informazioni si riscontra, in particolare, per quanto riguarda aspetti importanti delle politiche applicate e della gestione dei rischi, nonché su determinati aspetti di particolare attualità quali il rispetto dei diritti umani e le politiche anti-corruzione.

Mentre in passato le sole informazioni finanziarie risultavano sufficienti a spiegare il valore di mercato di un'azienda, oggi, anche a causa della crescente importanza rivestita dai fattori intangibili, le aziende avvertono l'esigenza di definire in modo più completo la propria storia di creazione del valore, attraverso non solo indicatori economici, ma anche relativi alle proprie politiche sociali e ambientali, in modo da accrescere gli elementi della gestione, di natura spiccatamente qualitativa, quali la reputazione, la fiducia, il consenso;

l'insufficiente diversità nella composizione dei consiglio di amministrazione; i consigli delle società, i cui membri hanno caratteristiche simili per quanto concerne aspetti quali l'età, il sesso, il percorso formativo e le pregresse esperienze, possono essere dominati da un ristretto "pensiero di gruppo". Le principali cause di tale situazione risiedono nel fallimento del marcato e della regolamentazione. L'insufficiente diversità dei consigli di amministrazione è, infatti, legata soprattutto agli scarsi incentivi di mercato capaci di

stimolare le aziende a cambiare. In merito, le procedure di assunzione per i membri del consiglio contribuiscono a perpetuare la selezione dei membri con profili simili.

Le carenze evidenziate, secondo la Commissione, necessitano di un'appropriata regolamentazione in quanto, in assenza di un intervento normativo, è prevedibile che (i) non si avrebbero apprezzabili mutamenti in merito alla composizione dei *board*; (ii) rimarrebbero poche le imprese che divulgherebbero, su base volontaria, le informazioni finanziarie, (iii) tra queste continuerebbe a prevalere la tendenza che induce a divulgare solo le informazioni dalle quali emergono le opportunità ma sono tralasciati rischi e criticità e, infine, (iv) non sarebbe comunque raggiunto quel livello di armonizzazione tra Stati membri che, per quanto minimo, la direttiva persegue.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Con l'emanazione del decreto legislativo si intende dare attuazione alla direttiva 2014/95/UE e, quindi, superare le criticità e cogliere le opportunità elencate al precedente punto A).

L'introduzione dei nuovi obblighi di informativa di carattere non finanziario può rappresentare, per le imprese che ne saranno destinatarie, un'importante occasione volta a consentire loro, all'interno del generale processo di allocazione dei capitali (a titolo cioè sia di finanziamento sia di investimento) di meglio rappresentare la propria capacità di operare e generare valore in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Sotto questo profilo, l'integrazione sistematica dell'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG - Environmental, Social and Governance) nella valutazione delle imprese consente una miglior analisi dei rischi e delle opportunità di investimento nella misura in cui la trasparenza e la pubblicità delle informazioni non finanziarie permettono a investitori, consumatori e, in generale, a tutte le parti interessate, di avere nei rispettivi ambiti e per le rispettive finalità un quadro maggiormente chiaro delle attività delle imprese.

Gli obiettivi che il provvedimento persegue sono, pertanto, riconducibili ad una migliore conoscenza dell'impresa da parte degli *stakeholders*, che fornisca loro una visione più integrata e realistica dell'impresa, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa. L'attenzione è posta, in particolare: (i) sulla sostenibilità del modello aziendale; (ii)

sui rischi, diversi da quelli finanziari, che sono connessi a tale modello e sulla loro gestione, in particolare sulle misure di prevenzione e riduzione degli stessi, in modo che dall'accresciuta informazione possano derivare conseguenze positive nel processo di allocazione dei capitali.

Dal punto di vista temporale, precisato che le disposizioni introdotte troveranno applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2017 o nel corso dello stesso anno, si ritiene che gli obiettivi potranno essere conseguiti gradualmente, tenendo conto che il nuovo tipo di informativa potrà dispiegare i propri effetti positivi presso i destinatari nella misura in cui questi ultimi adopereranno le informazioni, comparando tra loro le dichiarazioni rese da soggetti diversi o quelle fornite, nel corso degli anni, dalla medesima impresa, al fine di cogliere le tendenze di fondo delle dinamiche rilevanti.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'intervento normativo ha carattere ordinamentale, fissando principi generali e criteri, accompagnati anche da talune regole puntuali, applicabili all'informativa di tipo non finanziario.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo, a causa della natura di quest'ultimo, non può quindi essere oggetto di una puntuale quantificazione futura in quanto i benefici, in termini di (i) migliore evidenza della capacità dell'impresa di creare valore nel lungo periodo, (ii) effetti positivi nella selezione degli investimenti da parte di prestatori di capitali e/o investitori, potranno dispiegarsi gradualmente, anche tenendo conto del tempo necessario ai destinatari dell'informativa di cogliere il valore in essa insito.

Infine occorre considerare che le decisioni di investimento sono comunque assunte sulla base dell'insieme delle informazioni e degli elementi valutativi disponibili, in particolare quelli di natura contabile contenuti nei bilanci e, pertanto, non sembra possibile identificare e quantificare, in termini assoluti, il beneficio che la disponibilità di un'informativa di carattere non finanziario potrà arrecare agli utilizzatori della stessa.

Le misure previste dal decreto legislativo, più in generale, costituiranno quindi un tassello del più ampio insieme di provvedimenti volti a creare un ambiente regolamentare favorevole allo sviluppo delle imprese che, di per sé, non è comunque sufficiente ad

assicurare un percorso di sviluppo costante, dipendendo quest'ultimo, principalmente, dai fondamentali degli operatori economici e dalle generali condizioni di mercato.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

La direttiva 2014/95/UE identifica, all'articolo 1, paragrafo 1, i destinatari negli emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati, nelle banche e nelle compagnie di assicurazione, lasciando agli Stati membri la scelta di fissare un ambito di applicazione eventualmente più ampio. La scelta compiuta nel decreto è quella di prevedere un ambito di applicazione minimo, coincidente con quello previsto dalla direttiva, incoraggiando nel contempo la rendicontazione non finanziaria, su base volontaria, da parte di quelle imprese che si trovano al di fuori dell'ambito obbligatorio. Le motivazioni sottese a tale scelta sono descritte nella sezione 4, ove è illustrato in che modo il processo di consultazione pubblica ha contribuito a definire i contenuti del provvedimento. Sulla base dei dati ottenuti dalle Autorità di vigilanza e relativi all'esercizio finanziario 2014 (bilanci approvati nel 2015), le società che, per valori di bilancio e numero dei dipendenti, dovrebbero essere soggette ai nuovi obblighi di informativa, ammontano a:

- 157 società I cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (tra cui 17 banche e 5 compagnie assicurative) su di un totale di 239;
- 81 banche;
- 10 compagnie assicurative;

La definizione di un ambito obbligatorio di applicazione non preclude comunque alle imprese che non vi siano ricomprese di redigere e rendere pubblica una relazione di carattere non finanziario. Non è cioè preclusa la possibilità, per tali imprese, di fornire al mercato in altro modo, non codificato o comunque differente rispetto alle indicazioni del decreto, informazioni di carattere non finanziario. Anzi, al fine di incentivare la rendicontazione di carattere non finanziario e nel contempo di incrementare il grado di comparabilità delle dichiarazioni rese, lo schema di decreto detta disposizioni specifiche volte a delineare, dal punto di vista dei contenuti, delle forme e delle modalità di pubblicazione, gli elementi minimi che le dichiarazioni, individuali o consolidate, rese su

base volontaria, dovranno soddisfare al fine di potersi definire conformi alla normativa nazionale e come tali essere contrassegnate.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Al fine di acquisire in modo compiuto gli orientamenti ed i suggerimenti dei destinatari delle norme di recepimento e delle parti interessate, il Dipartimento del Tesoro ha optato per un procedimento di consultazione rafforzato rispetto alla prassi usuale, articolato in due momenti:

- 1) una prima consultazione pubblica, chiusasi lo scorso mese di giugno, realizzata mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di un documento che, spiegando finalità e contenuti della direttiva, nonché illustrando le possibili criticità che potrebbero sorgere per effetto della nuova legislazione, ha posto nel contempo, specifici quesiti volti a favorire l'assunzione di decisioni sugli aspetti per la cui definizione la direttiva prevede ampia flessibilità agli Stati membri e così riassumibili:
 - ambito di applicazione;
 - contenuto dell'informativa, metodologie e modalità da adoperarsi al fine di ottemperare gli obblighi previsti, collocazione della relazione contenente le dichiarazioni di carattere non finanziario;
 - forme di verifica del contenuto dell'informativa.

L'obiettivo è stato pertanto quello di informare i destinatari del provvedimento di attuazione della direttiva ed i soggetti comunque interessati dall'informativa non finanziaria in merito alle opportunità e criticità che potevano derivare dal recepimento della direttiva, ottenendo inoltre spunti e suggerimenti affinché l'esercizio della trasposizione potesse costituire un'opportunità piuttosto che il solo mero adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione. Sul sito del Dipartimento del tesoro sono reperibili, alla voce "consultazioni pubbliche", i documenti pubblicati, nonché gli esiti della consultazione svolta, cioè le osservazioni, pervenute nel numero di

trentotto, delle quali tre non pubblicate su esplicita richiesta dei rispondenti¹.

2) la seconda consultazione pubblica ha invece riguardato uno schema di articolato, redatto anche sulla base delle indicazioni ottenute tramite la prima consultazione pubblica. Anche per questa seconda consultazione la documentazione rilevante, compresi i trentadue contributi ricevuti per i quali è stato dato il consenso alla pubblicazione, è reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro. Per un contributo non è stato fornito il consenso alla pubblicazione.

Complessivamente, tenendo conto di ambo le consultazioni, sono stati ricevuti settanta contributi che, considerando la natura dei soggetti da cui sono stati elaborati, hanno consentito di acquisire gli orientamenti e le valutazioni di tutti quegli attori che, a diverso titolo, sono interessati dalla nuova normativa. Nel dettaglio i contributi ricevuti possono così essere classificati:

- 12 ricevuti da imprese o loro associazioni rappresentative;
- 14 da soggetti operanti nel settore finanziario (investitori, finanziatori, analisti) o loro associazioni rappresentative
- 4 da soggetti appartenenti alla professione contabile o loro associazioni rappresentative;
- 28 da soggetti portatori di interesse, a vario titolo, verso la tematica dell'informativa non finanziaria;
- 5 dal mondo accademico:
- 1 da soggetti pubblici;
- 2 a titolo individuale da privati cittadini.
- 4 da organizzazioni sindacali

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento poiché l'intervento normativo attua una direttiva europea, in conformità ai criteri di delega stabiliti dal Parlamento italiano con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114,).

http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/recepimento_direttiva_finanziaria.html

Il recepimento della direttiva è obbligatorio ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge anzidetta.

L'opzione di non intervento, nel merito, è stata esclusa dal Legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con una direttiva: nella valutazione di impatto della Commissione sono descritti i risultati che conseguirebbero alla c.d. "opzione zero", ovvero il non intervento ed il mantenimento dell'attuale mancanza di una disciplina armonizzata a livello europeo in materia di rendicontazione non finanziaria. In particolare è evidenziato come, il contesto europeo, caratterizzato dall'assenza di un atto normativo che imponga la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario definendone, nel contempo, principi, contenuti e modalità di pubblicazione, difficilmente evolverebbe spontaneamente verso una situazione in cui le imprese procedono a divulgare, spontaneamente, le informazioni non finanziarie e queste possano risultare idonee a soddisfare i bisogni informativi delle parti interessate.

Peraltro, qualora la direttiva non fosse recepita, la Repubblica Italiana violerebbe quanto previsto dai Trattati e si esporrebbe ad una procedura di infrazione dinanzi la Corte di Giustizia da parte della Commissione europea. Per una disamina più approfondita delle ragioni poste a fondamento della scelta dell'intervento normativo effettuata dal legislatore europeo e delle opzioni prese in considerazione, si rinvia alla valutazione di impatto effettuata dai servizi della Commissione europea in relazione alla proposta di direttiva.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Per quanto esposto nella "sezione 3" non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo.

In merito ai contenuti dello schema di decreto, le possibili opzioni alternative hanno riguardato talune scelte, oggetto tra l'altro di commento da parte dei rispondenti alla consultazione pubblica. In particolare, con riferimento a quanto già accennato nella sezione 2 inerente le procedure di consultazione, i contributi ricevuti hanno evidenziato un generale apprezzamento verso le misure proposte.

Per quanto concerne la definizione dell'ambito di applicazione, in consultazione è stato evidenziato come la direttiva ne circoscriva uno minimo, lasciando che gli Stati membri

possano autonomamente decidere se procedere ad una sua estensione nel caso in cui ritengano che ciò sia funzionale e coerente con gli obiettivi che la divulgazione di informazioni non finanziarie in tende perseguire ed a condizione che ciò non costituisca un indebito onere amministrativo a carico delle società che sarebbero ricomprese nel più ampio ambito di applicazione.

Su questo tema dalla consultazione sono emerse indicazioni contrastanti da parte dei soggetti che vi hanno partecipato. Le imprese, sia in forma sia individuale sia attraverso le loro associazioni rappresentative, hanno in generale espresso una preferenza verso un ambito di applicazione che coincida con quello minimo della direttiva, esprimendo timore nei confronti di un'estensione degli obblighi che, in particolare per i soggetti di piccole e medie dimensioni, comporterebbero un aggravio dell'onere amministrativo, in quanto la divulgazione di informazioni sulle politiche ambientali, sociali e di rispetto dei diritti umani impone, implicitamente, l'adozione di un modello di organizzazione aziendale che incorpori le suddette politiche. Ai costi che ne deriverebbero, secondo molti dei rispondenti, non corrisponderebbe, almeno in questa prima fase, benefici tali da renderli giustificabili. Infine, è stato paventato il rischio che le imprese italiane di medie e piccole dimensioni possano trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle loro omologhe di altri Stati membri qualora in quelle giurisdizioni l'ambito di applicazione fosse limitato a quello minimo.

Le ONG, le associazioni sindacali ed i soggetti operanti nella definizione delle metodologie di rendicontazione hanno, invece, espresso un generale apprezzamento verso l'ipotesi di un'estensione degli obblighi di rendicontazione, adducendo, tra le altre, motivazioni secondo cui la divulgazione di informazioni non finanziarie potrebbe comportare effetti positivi sul percorso di crescita, consentendo una maggiore conoscibilità di quella che è l'effettiva capacità delle imprese medio-piccole di collocarsi e agire competitivamente sul mercato, rendendole maggiormente attraenti sia per investitori sia per finanziatori.

Alcuni dei rispondenti, trasversalmente alle macro categorie in cui sono ricompresi, hanno invece sottolineato l'utilità di fornire, comunque, indicazioni e parametri di riferimento a quelle imprese che, su base volontaria, volessero comunque fornire al mercato informazioni di carattere non finanziario, al fine di incentivare la divulgazione volontaria ed incrementare il livello di comparabilità delle informazioni.

Una tale soluzione, di carattere mediano rispetto alle altre, caratterizzata da flessibilità ed attenta alla tematica dell'onere amministrativo, è stata accolta nello schema di decreto che, infatti, in un apposito articolo, descrive contenuti e forma che una dichiarazione volontaria, su base individuale o consolidata, dovrà soddisfare al fine di potersi definire conforme alla normativa nazionale. Non sarebbe comunque preclusa la possibilità, per le imprese, di fornire in altro modo, non codificato o comunque non coerente con le indicazioni del decreto, informazioni di carattere non finanziario, ferma restando, in questo caso, l'impossibilità di inserire nella dichiarazione un riferimento al testo normativo di recepimento della direttiva.

Apprezzamento ha riscosso la previsione secondo cui le dichiarazioni non finanziarie potranno essere collocate nella relazione sulla gestione, costituendone apposita sezione con specifica denominazione, oppure costituire una relazione separata. In tal modo si è ritenuto di soddisfare la domanda di flessibilità manifestata soprattutto dai destinatari delle previsioni.

Con particolare favore è stata accolta la disposizione che prevede la possibilità per le imprese, pur essendo al di fuori dell'ambito di applicazione ma che, volontariamente, redigono dichiarazioni non finanziarie di apporvi la dicitura di conformità al decreto legislativo in oggetto quando risultino rispettate una serie di condizioni elencate nello stesso. La misura contempera due differenti esigenze: da un lato non estende alla generalità delle società di più piccole dimensioni obblighi che il legislatore europeo non ha previsto per esse ma, d'altro canto, favorisce ed incentiva alla rendicontazione quelle che ritengono comunque gli obblighi di divulgativa in oggetto come uno strumento per la creazione di valore.

È stata infine accolta la richiesta dei rispondenti alle consultazioni di sottoporre a controllo le dichiarazioni non finanziarie (di tipo cd. *limited review*), considerata da molti necessaria affinché risulti credibile e affidabile il contenuto delle relazioni presentate dalle imprese.

Ulteriore richiesta espressa da numerosi rispondenti in consultazione ma non accolta, riguardava la possibilità di predefinire, in via legislativa, gli standard eleggibili a strumenti per la rendicontazione. Secondo i sostenitori di tale tesi, un'elencazione potrebbe comportare vantaggi in materia di comparabilità tra le dichiarazioni non finanziarie. Si è ritenuto comunque di non aderire a tale impostazione e di consentire alle imprese di ricorrere liberamente a principi e standard ritenuti idonei a rappresentare le proprie peculiarità, prediligendo le esigenze di flessibilità a quelle di comparabilità. In tale fase iniziale, infatti, considerando la numerosità degli standard già esistenti nonché la probabile ulteriore

proliferazione che potrà aversi, non appare facile identificare una o più metodologie che possano ritenersi maggiormente adatte a consentire l'esplicitazione delle informazioni richieste, trattandosi di un processo selettivo che si ritiene potrà avvenire in funzione (i) dei risultati e delle esperienze maturate dalle imprese nel corso degli anni e (ii) dell'evoluzione che gli stessi standard subiranno in termini di contenuti e innovazione delle metodologie proposte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

In merito ai vantaggi delle opzioni scelte nell'ambito della stesura del provvedimento, si rimanda alle considerazioni esposte nella "Sezione 1" alle lettere A) e B). Si ribadiscono, in particolare, i vantaggi che i destinatari delle disposizioni del decreto potranno trarre in termini di: (i) migliore evidenza della capacità dell'impresa di creare valore nel lungo termine, identificazione dei fattori di rischio e declinazione delle misure atte a gestirli ed a ridurli, (ii) effetti positivi nella selezione degli investimenti da parte di prestatori di capitali e/o investitori.

Per quanto riguarda, infine, l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, si fa presente che l'intervento normativo non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 e, dal D.M. 18 aprile 2005 di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quanto disposto dalla predetta Raccomandazione. Destinatarie del provvedimento e degli effetti che

ne deriveranno sono, infatti società di grandi dimensioni. Micro, piccole e medie imprese non saranno quindi destinatarie degli effetti dell'intervento normativo.

Le micro, piccole e medie imprese potranno essere indirettamente destinatarie del provvedimento solo e nella misura in cui rientrano, in maniera rilevante, nella c.d. catena di fornitura di un'impresa destinataria degli obblighi di trasparenza in oggetto, in quanto il decreto prevede che, con riferimento ai temi oggetto di rendicontazione, si provveda dare notizia anche dei rischi, generati o subiti, inerenti a tali temi e derivanti dalle relazioni commerciali intrattenute con i propri fornitori. Tale attività non comporta comunque un onere diretto a carico dei soggetti facenti parte della catena di fornitura in quanto il processo di monitoraggio realizzato dall'impresa su di essi, in sintesi, è volto ad influenzare il ciclo di produzione attraverso azioni e procedure, codificate dagli stessi standard di rendicontazione, consistenti, ad esempio, per quanto attiene il rispetto dei diritti umani nell'analizzare le condizioni di lavoro dei dipendenti nelle imprese fornitrici (assicurandosi che non si utilizzi lavoro forzato o minorile e che il salario corrisposto ai dipendenti sia ragionevole) oppure, in materia di sicurezza, nel verificare le condizioni negli stabilimenti dei fornitori.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Lo schema di decreto legislativo introduce l'obbligo, per le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, le banche e le compagnie assicurative, di redigere una relazione di carattere non finanziario, su base individuale e consolidata, recante informazioni rilevanti riguardanti, in particolare, la salvaguardia dell'ambiente, la gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva.

Tali relazioni, redatte su base sia individuale sia consolidata (quindi a livello di gruppo), in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, sono oggetto di pubblicazione presso il registro delle imprese e sul sito internet della società. Occorre inoltre tenere in considerazione che una singola impresa potrà essere esentata dalla redazione della relazione annuale quando le informazioni non finanziarie che essa avrebbe dovuto fornire sono invece contenute nella relazione consolidata, redatta dalla capo-gruppo, con conseguenti risparmi di spesa a livello di gruppo.

Lo schema di decreto legislativo introduce esclusivamente oneri informativi imposti obbligatoriamente dalla direttiva e, pertanto, non sono superati i limiti minimi di regolazione in conformità al disposto dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Di conseguenza non si procede alla stima dei costi secondo le indicazioni di cui alle linee guida allegate al D.P.C.M. 25 gennaio 2013.

Peraltro, per quanto concerne i costi che le imprese destinatarie del provvedimento sopporteranno, questi potranno avere natura (i) diretta, intendendo cioè quelli direttamente imputabili alla redazione della dichiarazione non finanziaria o (ii) indiretta (categoria nella quale può essere ascrivibile il compenso spettante al soggetto incaricato di svolgere l'attività di verifica. Uno studio della Commissione europea² in materia di responsabilità sociale di impresa e reporting volontario, basato su di un campione rappresentativo di società aventi sede nell'Unione europea, descrive e quantifica, tra l'altro, anche i costi connessi alla rendicontazione. Nel riportare, di seguito, una descrizione dei diversi tipi di costo sostenuti dalle imprese, con evidenza della loro differenza a seconda delle dimensioni dell'impresa, occorre tener presente che lo studio della Commissione rappresenta una descrizione della situazione riferita all'anno 2011 e che i costi potrebbero subire una diminuzione per effetto, principalmente, di due differenti dinamiche:

- la reiterazione nel tempo dell'assolvimento degli obblighi può comportare una diminuzione dei costi interni diretti in conseguenza di una maggiore pratica e dell'acquisizione di specifiche competenze interne all'impresa;
- i costi della *review* potrebbero ridursi per effetto dell'ingresso nel mercato di riferimento di un numero maggiore di soggetti che offrono servizi di verifica.
- Infine occorre specificare che i costi di pubblicazione sono stimati ipotizzando che la divulgazione del report non finanziario avvenga tramite stampa e distribuzione dello stesso ai numerosì soggetti interessati (azionisti e *stakeholders* di diversa natura) e, pertanto, sono suscettibili di ridursi notevolmente se e nella misura in cui la società adopera strumenti elettronici di invio e divulgazione.

TIPOLOGIA DI COSTO	MINIMO	MASSIMO
PREPARAZIONE REPORT NON	91.000	331.000
FINANZIARIO		

² http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/non-financial-reporting/com 2013 207-study en.pdf

TRAINING PERSONALE	0	5.000
PUBBLICAZIONE	34.000	131.000
VERIFICA ESTERNA	22.000	114.000

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme data la loro natura ordinamentale. La disponibilità di risorse amministrative, gestionali e le tecnologie, considerando le dimensioni e la capacità di spesa delle imprese destinatarie del provvedimento, rapportate ai costi stimati, non costituiscono fattori ed elementi tali da incidere sull'intervento regolatorio. Analogamente non sussistono indicazioni che indicano a ritenere che taluni fattori ambientali possano comportare un ostacolo all'assolvimento degli obblighi previsti.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo può incidere positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla competitività del Paese. Nella valutazione di impatto prodotta dalla Commissione europea, alla quale si rimanda per un maggiore dettaglio, è evidenziato come un approccio strategico al tema della responsabilità sociale di impresa sia sempre più importante a lungo termine per la competitività, in quanto coinvolge aspetti cruciali per i risultati e la sostenibilità.

Se si dimostrerà vero che l'assunto su cui si fonda la direttiva, ossia la considerazione che dalla divulgazione di un certo di tipo di informazioni possa derivare un vantaggio competitivo qualora dalle stesse emerga la capacità dell'impresa di operare, nel lungo termine, in maniera sostenibile, è plausibile ipotizzare che potrà avviarsi, all'interno delle organizzazioni, un percorso volto a rendere i processi sia più efficienti sia più sostenibili. La direttiva (e di conseguenza i provvedimenti legislativi nazionali di attuazione della stessa) mira quindi a creare le condizioni favorevoli per il pieno sfruttamento del valore aggiunto che la

divulgazione delle informazioni non finanziarie può comportare.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti interventi in maniera sistematica e generalizzata da parte di soggetti pubblici volti a verificare l'adempimento degli obblighi previsti, in quanto trattasi dell'espletamento degli obblighi di tipo informativo, destinati ad accrescere la conoscenza di investitori e soggetti comunque interessati alle dinamiche ed agli effetti dell'attività d'impresa. Destinatari degli obblighi di divulgazione sono soggetti sottoposti a vigilanza di tipo informativo e/o prudenziale e, pertanto, restano ferme le generali prerogative nei loro confronti da parte delle Autorità preposte alla tutela della stabilità dei mercati.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

La realizzazione di una consultazione pubblica ha permesso un'ampia pubblicità del provvedimento in esame.

In particolare, le Associazioni di categoria direttamente interessate, che hanno partecipato alle citate consultazioni, hanno avuto occasione di confronto con gli Uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro già a partire dalla fase negoziale che ha avuto ad oggetto la proposta di direttiva della Commissione e terminata con l'adozione della stessa da parte di Consiglio e Parlamento europeo.

Adeguata pubblicità al provvedimento, in seguito alla sua emanazione, sarà assicurata dalla pubblicazione della notizia in merito sia sul sito internet del Ministero dell'economia sia su quello della Consob.

Si rappresenta, infine, che gli uffici competenti nell'attuazione della direttiva e nella redazione del decreto legislativo, potranno dare notizia dell'intervento normativo e dei suoi contenuti agli investitori, soprattutto esteri, con cui hanno regolarmente occasioni di confronto.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Dalle motivazioni esposte alla lettera C) della "sezione 1", deriva la difficoltà di prevedere strumenti puntuali e modalità atti a condurre un monitoraggio diretto degli effetti dell'intervento normativo al fine di verificarne e quantificarne gli effetti, se non con riferimento all'indicatore descritto nella medesima sezione. Da un punto di vista generale si potrebbe inoltre far riferimento ai volumi di capitali che risulteranno movimentati nei mercati, comparandoli con quelli attuali, per quanto anche in questo caso occorre rimarcare che tale dinamica dipenderà dall'ambiente regolamentare nel suo complesso e dalle generali condizioni del sistema economico, a livello sia nazionale sia globale.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La direttiva 2014/95/UE costituisce un intervento emendativo alla direttiva 2013/34/UE del Consiglio e del Parlamento europeo sui bilanci annuali e consolidati delle società di capitali. La Commissione europea, detentrice del potere di iniziativa legislativa, potrà presentare proposte ulteriori di modifica sulla base dell'attività di monitoraggio della legislazione in essere, dei risultati conseguiti e, in generale, degli effetti prodotti.

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate alla direttiva 2013/34/UE, si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le valutazioni e gli elementi forniti alla lettera C) della "sezione 1" e alla lettera C) della "sezione 7" costituiscono le motivazioni a fondamento della richiesta di esonero dalla VIR per il provvedimento legislativo in oggetto.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi

previsti dalla direttiva 2014/95/UE ed è quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.